



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Ufficio VIII – Ambito territoriale di Modena

NULLA OSTA

Vademecum per gli utenti

Nulla Osta

Cos'è

Occorre per ottenere il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti da cittadini italiani in scuole straniere in Italia ([Art. 382 del decreto legislativo 16/04/1994 n 297](#))

I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali, propri o dei propri congiunti possono beneficiare della dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguito nelle scuole straniere in Italia, corrispondenti all'attestato conclusivo del ciclo di istruzione primaria alla licenza di scuola media italiana e ai titoli finali di studio dell'istruzione superiore. L'iscrizione presso dette scuole deve essere effettuata per l'esigenza didattica di concludere il ciclo di studi presso una scuola straniera dello stesso o di un ordinamento scolastico simile a quello della scuola frequentata all'estero.

La dichiarazione di equipollenza del titolo di studio conseguito presso la scuola straniera in Italia viene rilasciata dall'Ufficio Territoriale a cui l'interessato presenta la relativa domanda (vedi equipollenza) corredata dal Nulla Osta

Come fare e a chi rivolgersi ([vedi allegato 2 nota 2787 del 20/04/2011](#))

I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali, propri o dei propri congiunti, per la prosecuzione degli studi presso scuole straniere autorizzate dallo Stato italiano ad operare in Italia devono richiedere il **Nulla Osta**.

La richiesta di **Nulla Osta** va presentata almeno un mese prima dell'inizio dell'anno scolastico al quale si riferisce la domanda e va indirizzata al:

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l'istruzione- Direzione generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l'autonomia scolastica – Ufficio 6°.

Nel caso in cui il trasferimento da una scuola straniera all'estero ad una scuola straniera in Italia avviene durante l'anno scolastico, la richiesta di Nulla Osta può essere presentata dall'interessato alla Direzione Generale al momento del rientro in Italia.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1. attestazione dell'ufficio consolare comprovante la condizione di cittadino italiano residente o



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

Ufficio VIII – Ambito territoriale di Modena

- che abbia risieduto all'estero per motivi di lavoro professionali propri o dei propri congiunti;
2. attestato rilasciato dalla scuola straniera all'estero indicante le classi frequentate dall'interessato, accompagnato dalla traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana, ovvero dalla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese ove il documento è stato formato, operante in Italia, ovvero mediante giuramento reso presso una Pretura civile, della persona che ha eseguito la traduzione, la firma del Capo d'Istituto che ha rilasciato l'attestato suddetto sarà legalizzata dalla predetta autorità diplomatica o consolare italiana;
 3. dichiarazione dell'autorità diplomatica consolare italiana riguardo alla posizione giuridica (statale, legalmente riconosciuta, privata) della scuola straniera frequentata, nonché all'ordine e al grado degli studi compiuti all'estero dall'interessato secondo l'ordinamento vigente nel Paese di provenienza;
 4. certificato di iscrizione rilasciato dalla scuola straniera in Italia con l'indicazione della classe e dell'anno scolastico relativi al momento del rientro dall'estero;
 5. curriculum degli studi seguiti dal richiedente all'estero e in Italia, distinto per anni scolastici. Detto curriculum deve essere redatto e firmato dall'interessato e qualora esso sia minorenni e non emancipato, controfirmato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.

Il Nulla Osta è valido solo per la prosecuzione degli studi presso la scuola straniera ove l'interessato ha presentato domanda di iscrizione. Pertanto, qualora il medesimo si trasferisca presso un'altra scuola straniera deve richiedere un ulteriore Nulla osta per l'iscrizione alla nuova scuola.